

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI E COMUNITARI

2.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (1803);	
Tremaglia ed altri: Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (103);	
Marri ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (378) .....	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5
Bonalumi Gilberto, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> .....	5
Foschi Franco, <i>Relatore</i> .....	3, 4, 5
Marri Germano .....	4
Pintor Luigi .....	5
Tremaglia Pierantonio Mirko .....	4, 5
<b>Votazione segreta:</b>	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12,30.**

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (1803); e delle proposte di legge Tremaglia ed altri: Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (103); Marri ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (378).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tremaglia, Almirante, Pazzaglia, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino e Valensise: « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione »; Marri, Minucci, Bassolino, Rubbi Antonio, Crippa, Gabbuggiani, Gasparotto, Lauricella, Masina, Veltroni e Violante: « Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione ».

Comunico che, in data 2 dicembre 1987, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 1803 ed alle abbinata

proposte di legge nei limiti in cui non contrastino con il disegno di legge n. 1803.

Comunico che, in data 2 dicembre 1987, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1803 e sulle proposte n. 378 e n. 103 abbinata, a condizione che si assuma la copertura finanziaria indicata nel disegno di legge.

Comunico che, in data 1° dicembre 1987, la XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1803 e sulla proposta di legge n. 378 e parere favorevole sulla proposta di legge n. 103 in quanto non contrasti con i precedenti.

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, è noto che il disegno di legge n. 1803 e le proposte ad esso abbinata riproducono sostanzialmente, con qualche limitato aggiornamento, il testo del provvedimento già approvato dalla Commissione esteri della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura.

La proposta di legge Marri ed altri non prevede che del comitato organizzatore della Conferenza facciano parte anche i rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana, proposta che, invece, viene avanzata nel disegno di legge in quanto, nel frattempo, tali comitati si sono riuniti.

Vorrei porre l'attenzione dei colleghi su un errore materiale contenuto nella proposta di legge Tremaglia ed altri. Al primo comma dell'articolo 1, invece della data « 31 dicembre 1987 », quale termine

ultimo entro il quale dovrà svolgersi la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, leggasi quella del « 31 dicembre 1988 ».

Poiché è necessario avviare al più presto la fase preparatoria della Conferenza, propongo alla Commissione di approvare il provvedimento al nostro esame adottando quale testo base il disegno di legge n. 1803.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GERMANO MARRI.** Signor presidente, nel corso della scorsa legislatura il gruppo comunista, pur non condividendo totalmente alcune norme, votò a favore del provvedimento per l'indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che, però, non riuscì ad essere approvato dal Senato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Per accelerare i tempi della nuova approvazione, il nostro gruppo ha adottato e ripresentato il testo già approvato dalla Commissione esteri.

Pur condividendo sostanzialmente il disegno di legge n. 1803, desideriamo far notare che in alcuni articoli la dizione « italiani all'estero » sostituisce quella di « emigrati » contenuta nel precedente provvedimento. Non voglio porre in questa sede una questione formale, ma auspico che, nel corso della Conferenza, si apra un ampio dibattito anche su tale definizione.

Il gruppo comunista, nel dichiararsi favorevole all'adozione quale testo base del disegno di legge n. 1803, ne auspica una rapida approvazione senza modifiche.

**PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.** Signor presidente, come ha avuto modo di rilevare il relatore, la proposta di legge presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale contiene un errore materiale: all'articolo 1 la data del « 31 dicembre 1987 » va intesa « 31 dicembre 1988 ».

Nell'esprimere un'adesione totale al disegno di legge, vorrei ricordare che la prima, ed ultima, Conferenza sull'emigra-

zione si è tenuta dal 24 febbraio al 1° marzo 1975; vi è, quindi, l'esigenza di una seconda convocazione.

L'articolo 2 della nostra proposta di legge precisa quali siano gli scopi e le caratteristiche della Conferenza. Non eludiamo i problemi dell'emigrazione, onorevole Marri, ma la qualificazione di « italiani all'estero » resta un punto importante: non possiamo affrontare la questione in chiave riduttiva anche perché gli italiani all'estero rappresentano l'elemento che sempre più determina l'immagine e la realtà del nostro paese nel mondo. Tutto ciò ci favorisce ampiamente, ma dipende dalla nostra volontà di realizzare questo obiettivo. Non aggiungo altro: di questo problema abbiamo discusso diffusamente nel corso della discussione svoltasi la scorsa legislatura; adesso è nostro interesse approvare il provvedimento nel testo del disegno di legge anche perché quest'ultimo risulta identico alla proposta di legge presentata dal mio gruppo.

Poiché è preannunciata la presentazione di emendamenti, prego la Commissione di tener conto del fatto che ciò comporterebbe necessariamente il riesame dei pareri già espressi.

Infatti, nel caso in cui l'approvazione del provvedimento fosse successiva al 31 dicembre 1987, sorgerebbero problemi di copertura finanziaria.

**FRANCO FOSCHI, Relatore.** Onorevoli colleghi, prendo atto della volontà contraria di alcuni colleghi in ordine alla presentazione di emendamenti, ma devo illustrare due problemi.

Desidero informare la Commissione che si sono riunite le dieci associazioni dell'emigrazione più rappresentative, le quali hanno unanimemente rilevato che la composizione del comitato organizzatore, prevista dal disegno di legge, creerebbe problemi di rappresentatività; infatti, se potessimo accogliere la loro richiesta, non insorgerebbero contestazioni al momento delle designazioni, facilitando così il lavoro di preparazione della Conferenza.

Nel caso in cui la Commissione dovesse approvare rapidamente il provvedimento senza modificazioni, si potrebbero verificare dei ritardi nella convocazione della Conferenza o a causa della eventuale presentazione di emendamenti al Senato (che potrebbero, invece, essere facilmente approvati in questa sede), o a causa delle difficoltà organizzative e di rappresentanza cui accennavo.

**PRESIDENTE.** Sorgerebbero, però, questioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

**PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.** Vorrei sapere in che senso il relatore parla di associazioni più rappresentative: noi non c'eravamo.

**FRANCO FOSCHI, Relatore.** Vi è, poi, un aspetto più sostanziale che riguarda l'articolo 3 che, tra l'altro, recita: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un Comitato organizzatore della Conferenza ». Sappiamo che non è facile riunire il Comitato interministeriale per l'emigrazione; tali difficoltà rischierebbero di bloccare tutta la fase organizzativa. Si potrebbe introdurre una modifica volta a stabilire che siano sentiti i singoli membri appartenenti al Comitato interministeriale.

**PRESIDENTE.** Io non sarei d'accordo: il Comitato interministeriale è un organo dello Stato e decidere di sentire i singoli membri significherebbe ottenere un parere parziale. Riconosco che possano sussistere difficoltà (anche la nostra Commissione incontra alcuni problemi nel convocarsi), ma il Governo ha tutti gli strumenti per provvedere al buon funzionamento del Comitato.

**GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Esistono realmente problemi di questo tipo: cercheremo di superarli.

**FRANCO FOSCHI, Relatore.** Il secondo problema che volevo illustrare riguarda l'articolo 4, che prevede la composizione e disciplina l'attività del comitato ristretto.

Poiché il comitato organizzatore di cui all'articolo 3 dovrebbe essere composto da novanta membri, dal punto di vista operativo sarebbe opportuno che esso possa delegare al comitato ristretto, alcune materie specifiche. Se tale facoltà, però, non viene esplicitamente prevista dalla legge, il comitato di cui all'articolo 3 potrebbe incontrare alcuni problemi.

Si propone, quindi, di aggiungere all'articolo 4 un comma che preveda tale delega da parte del comitato organizzatore.

**PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.** Onorevole Foschi, ritengo che le perplessità da lei ora avanzate siano fugate dall'articolo 4, il quale prevede non solo i membri designati a far parte del comitato ristretto, ma precisa, altresì, i compiti del medesimo.

**LUIGI PINTOR.** Annuncio il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**FRANCO FOSCHI, Relatore.** Onorevole Tremaglia, considero pertinente la sua osservazione e non ho altro da aggiungere a quanto già detto nella relazione.

**GILBERTO BONALUMI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione, senza modifiche, del testo del disegno di legge n. 1803.

**PRESIDENTE.** Il relatore, onorevole Foschi, ha proposto che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1803.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1803 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

*(Convocazione e organizzazione).*

1. È indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1988.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

*(È approvato).*

ART. 2.

*(Scopo della Conferenza).*

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica in favore degli italiani all'estero per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali delle comunità italiane all'estero;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli italiani all'estero sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle società di accogliimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di italiani all'estero aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno nelle società di accogliimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

*(È approvato).*

## ART. 3.

(Comitato organizzatore).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti, designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti designati delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984;

o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205 e 16 agosto 1986, n. 530.

2. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vicepresidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera c) e tra i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

(È approvato).

## ART. 4.

(Comitato ristretto).

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

a) cinque rappresentanti del Parlamento;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana, designati dai rappresentanti dei Comitati stessi in seno al comitato organizzatore;

e) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretariato generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

4. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

(È approvato).

## ART. 5.

(Data della Conferenza).

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

(È approvato).

## ART. 6.

(Presidenza della Conferenza — Comitato di presidenza).

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da sottosegretari da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni, designato dai membri del comitato organizzatore, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

(È approvato).

## ART. 7.

(Delegati e invitati alla Conferenza).

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e



del comitato di presidenza, i membri delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, nonché i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi, ovvero di tutte le varie componenti nel caso dei Comitati designati ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle comunità di origine italiana nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai commi 1 e 2. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.

(È approvato).

#### ART. 8.

(Segretariato e segretario generale della Conferenza).

1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico an-

che in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda della necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

(È approvato)

#### ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire 5 miliardi;

da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL' fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

4. All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

#### ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1803 esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione » (1803):

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1803, risultano assorbite le proposte di legge Tremaglia ed altri (103) e Marri ed altri (378).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante, Bianco, Boniver, Cervetti, Ciabbari, Crippa, Duce, Foschi, Fracanzani, Gangi, Lattanzio, Lauricella, Lega, Mammone, Marri, Martini, Napolitano, Pajetta, Piccoli, Pintor, Portatadino, Rauti, Scàlfaro, Serafini Anna Maria, Tremaglia.

**La seduta termina alle 13.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA